



FEDERAZIONE ITALIANA GOLF

GIUDICE SPORTIVO
NAZIONALE

Decreto Sanzionatorio

Emesso ai sensi dell'art. 43 n. 2 del Regolamento di Giustizia

PROCEDIMENTO N. 19s/2020 a carico di / (minore)

*

Premesso che

- A) A seguito di invio in data 27 luglio 2020, di rapporto informativo da parte del Responsabile del comitato regionale organizzatore dell'evento Sig. Massimiliano Schneck e del Direttore di Torneo Sig. Sergio Andreini Butini in relazione a quanto verificatosi da parte di in occasione della competizione Trofeo Teodoro Soldati disputatasi presso il Golf Club Tirrenia in data 18 luglio 2020 veniva aperto un procedimento disciplinare nei confronti di , così come disposto dall'art. 2, comma 3 del Regolamento di Giustizia.
- B) Sempre in data 27 luglio 2020, ai sensi dell'articolo 43 del Regolamento di Giustizia, la Segreteria della Federazione Italiana Golf, inoltrava il suddetto rapporto informativo al sottoscritto Giudice Sportivo Nazionale (con competenza anche sugli illeciti dei minori).
- C) In base al rapporto informativo risultava che , per il tramite del padre, avesse riferito, *“prima di ogni segnalazione da parte di ciascun coinvolto” di avere consegnato uno score di 2 colpi inferiore al punteggio effettivamente conseguito. A seguito di ricostruzione di quanto accaduto è risultato che “nel corso del controllo degli scores della recording area è emersa la necessità di modificare la buca 16 da parte della giocatrice , la quale ha chiesto alla sua marcatrice di modificare il 3 della buca 16 con il 4. La marcatrice erroneamente ha modificato e siglato la buca successiva ovvero la 17, sostituendo il 5 risultato corretto con un 4. In questo modo sono risultati non corretti rispetto allo score conseguito la buca 16 (3 anziché 4) e la buca 17 (4 anziché 5). Alla luce dei fatti la ragazza è stata squalificata per avere consegnato un risultato inferiore di quello effettuato”*. A chiusura del rapporto informativo si legge infine che:

“... a nostro avviso c'è stata la buona fede da parte della Giocatrice
a correggere il proprio score e che la problematica
emersa è dovuta all'errore della marcatrice che ha
modificato la buca 16 anziché la buca 17...”

- D) In data 27 luglio il sottoscritto Giudice Sportivo Nazionale emetteva provvedimento di fissazione della data della decisione ai sensi dell'art. 42 del Regolamento di giustizia e stabiliva che la sanzione irrogabile nel caso di specie poteva essere quella dell'ammonizione. Risultava infatti pacifica la buona fede di evidenziata anche nel rapporto informativo stesso. Veniva pertanto contestato ad di avere sottoscritto uno score con un risultato inferiore rispetto a quello reale ed effettivo, non ravvisandosi tuttavia l'elemento soggettivo del dolo e tenendo in debita considerazione la giovane età della minore ed il fatto che avesse spontaneamente denunciato il proprio illecito.
- E) Con comunicazione via mail del 4 agosto u.s. per il tramite del padre, richiedeva l'emissione del decreto sanzionatorio.

Tutto ciò premesso

Il sottoscritto Giudice Sportivo Nazionale, ai sensi dell'art. 43, n. 2 del Regolamento di Giustizia, emette

Decreto Sanzionatorio

infliggendo ad la sanzione dell'ammonizione con avvertimento che, nel caso di successive più gravi infrazioni, verranno applicati provvedimenti disciplinari di maggiore severità;

Milano 26 agosto 2020



Avv. Massimiliano Perletti

Giudice Sportivo Nazionale (con competenza anche sugli illeciti dei minori)